

LE PROCONSOLESE

1. — Questa è la storia vera, ma forse mai successa, di un grosso problema insorto nell'età di Tiberio a proposito delle mogli dei proconsoli romani. Ed è in particolare la storia di un senatoconsulto normativo che cercò di risolvere la discussa questione.

Quando fu emesso, e che contenuto ebbe, il provvedimento sulle « proconsolese »? Le fonti alludono abbastanza chiaramente ad un senatoconsulto del 20 dopo Cristo. Ma la dottrina moderna, sulle tracce del grande Cuiacio¹, tende a negare il senatoconsulto del 20 ed inclina a sostenere l'esistenza di un *senatusconsultum*, di tenore parzialmente diverso, emanato quattro anni dopo, nel 24 della nostra era.

All'argomento sono stato richiamato dalla lettura di un articolo, molto accurato ed acuto, pubblicato recentemente da una giovane studiosa². Se espongo i miei rilievi, non è perché ritenga decisiva la mia tesi: tutt'altro. E perché penso sia utile, forse addirittura doveroso, sottoporre alla critica di chi sia meno miope di me i miei dubbi e le mie esitazioni. Dubbi ed esitazioni che sarà bene abbiano avvio da alcune brevissime note sui senatoconsulti normativi in generale.

2. — La storia dei senatoconsulti « normativi » è ben nota, ma poiché gli argomenti ben noti hanno l'inclinazione ad assumere piano contorni addirittura di certezza, almeno nel ricordo di chi vi si richiama senza ogni volta sentire il bisogno di riesaminarli, è bene rievocarla, sia pure in brevissimi tratti³.

Il senato, come tutti sanno, era istituzionalmente un organo consultivo, non di produzione giuridica; ma l'altissima autorità politica

* In *Est. Alvarez Suárez* (1978) 201 ss. con il titolo: *Il «senatusconsultum» fantasma.*

¹ J. CUIACIUS, *In Dig. seu Pand. dom. Iustiniani imp. notae*, ad 1.16, in *Opera* 10 (Napoli 1758) 383: «Huius senatusconsulti meminit Tacitus lib. 4».

² L. FANIZZA, *Il senato e la prevenzione del «crimen repetundarum» in età tiberiana*, in *Labeo* 23 (1977) 199 ss.

³ Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 418 ss.

di cui sempre godette, la relativa stabilità della sua composizione, la progressiva remissione ad esso dell'ultima parola su talune importantissime branche dell'amministrazione statale già in epoca repubblicana avanzata fecero dei suoi motivati pareri, i *senatus consulta*, una direttiva praticamente vincolante non solo per i magistrati che li avessero specificamente richiesti, ma per tutti i magistrati della repubblica, quindi indirettamente per tutti i cittadini⁴. Nell'età del principato, a partire proprio dai tempi di Augusto, questa efficacia normativa delle delibere del senato, se ed in quanto riferite o riferibili a fattispecie di carattere generale ed astratto, si consolidò e si diffuse: in parte perché il senato era puntigliosamente interessato a difendere contro l'invasione dei *principes* la sfera delle materie tradizionalmente e tipicamente repubblicane; in parte (in parte sempre maggiore) perché i *principes* trovarono dapprima opportuno non contrastare il senato e trovarono poi addirittura comodo, man mano che il regime del principato si consolidò, valersi dell'avallo immancabilmente concesso dal senato, in questo nuovo clima, alle loro *orationes in senatu habitae*, cioè alle richieste di così detti *consulta* (ridotti, in realtà, ad ovazione di assenso) che essi si degnavano di esprimere, o di far esprimere da loro incaricati, mediante « discorsi » illustranti articolatamente il preciso provvedimento da emettere⁵.

I senatoconsulti normativi, dunque, non hanno una « data » di nascita, un « *dies certus quando* » a partire dal quale si possa dire che essi hanno assunto una ben determinata fisionomia di istituto giuridico-costituzionale. Come per molte altre istituzioni costituzionali romane, di essi si può solo faticosamente, e approssimativamente, individuare un lungo periodo di gestazione cui si è sovrapposto, non si sa come e non si sa quando, una sorta di periodo di maturazione vitale, del quale peraltro non si può stabilire con sicurezza quando sia giunto a compimento. Certo è solo che Gaio, scrivendo le sue *Institutiones* sotto Antonino Pio, in pieno secondo secolo, dà per scontato, ormai, che i senatoconsulti facciano le veci delle leggi, ma aggiunge anche che in passato, in un passato che sarebbe rischioso voler troppo precisare, della cosa si discusse, che vi furono cioè molti dubbi in proposito⁶.

⁴ In proposito, da ultimo: G. CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31 ss., con bibliografia.

⁵ GUARINO (nt. 3).

⁶ Gai 1.4: *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum*. Circa mezzo secolo dopo Gaio, Ul-

Che si vuol dire con quanto precede? Questo. Che i giuristi romani, particolarmente del secondo e terzo secolo, di senatoconsulti normativi ne indicano come sicuri parecchi; altri invece, e in numero credibilmente maggiore, essi tralasciano di nominarli, non per ignoranza o per incuria, ma perché, per un motivo o per l'altro, non ritengono per certo che siano stati veri senatoconsulti normativi. Può essersi trattato di orientamenti espressi dal senato, e magari dalla maggioranza dei suoi membri, ma non riversatisi in votazioni formali. Può essersi trattato di voti senatorii ritualmente espressi, ma non esorbitanti dalla sfera del puro e semplice parere, cioè del *consultum* in senso proprio. Può essersi trattato di altro, che oggi non riusciamo ad immaginare. Non ha importanza fare un quadro preciso e completo di ciò di cui si è potuto trattare. Basti solo rendersi conto del fatto che sarebbe ingenuo ed antimetodico, da parte nostra, parlare precipitosamente del senatoconsulto normativo tale o del senatoconsulto normativo talaltro di fronte ad ogni accenno fornitoci dalle fonti intorno alla tale discussione o alla talatra votazione del senato romano, sopra tutto se la notizia attiene al secolo I dopo Cristo, cioè al secolo in cui più sicuramente è ambientato il processo di formazione, tra mille dubbi sollevati da ogni parte, dell'istituto del senatoconsulto normativo⁷.

Quanto ora detto vale sopra tutto per le notizie dateci da Tacito, e particolarmente per le notizie fornite da Tacito negli *Annales*, cioè nell'opera relativa al periodo (da Tiberio a Nerone) più lontano, almeno per ciò che concerne gl'inizi, dai suoi diretti ricordi⁸. Tacito ha meriti universalmente riconosciuti di storiografo tendenzialmente imparziale e di attento utilizzatore dei verbali di seduta del senato (gli « *acta senatus* »), dei quali ebbe la fortuna di disporre⁹. Tuttavia, il taglio

piano (16 *ed. D.* 1.3.9) scriveva: *Non ambigitur senatum ius facere posse*. La dichiarazione di Ulpiano è più generica, ma è più ferma di quella di Gaio, pur se il reciso « *non ambigitur* » lascia trasparire anch'esso un lontano passato in cui del carattere normativo dei *senatusconsulta* si dubitò.

⁷ Per tutti: E. VOLTERRA, sv. « *Senatus consulta* », in *NNDI*. 16 (1969) n. 2 (ivi bibliografia).

⁸ Nato intorno alla metà del sec. I d.C., Tacito non fu testimoniao diretto dei principati di Tiberio, Caligola e Claudio e non fu, comunque, testimoniao maturo del principato di Nerone. Gli *Annales*, composti certamente dopo il 100, si riferiscono dunque ad un periodo estraneo alla memoria o alla buona memoria dello storiografo.

⁹ La dimostrazione più convincente dell'utilizzazione degli *acta senatus*, sopra tutto nei primi sei libri degli *Annales*, è in R. SYME, *Tacito* 1 (tr. it. 1967) 248 ss. e spec. 370 ss.

delle sue storie è politico, non giuridico. Non è che gli sviluppi del diritto e della costituzione non gli interessino, ma è, come tutti sanno, che precipuamente gli interessano gli avvenimenti, i personaggi, i conflitti umani: del che uno degli scenari da lui preferiti è la curia senatoria, con le discussioni che vi si verificano¹⁰. Che poi le discussioni in senato, su cui tanto spesso egli si ferma, siano sfociate o meno in un senatoconsulto, normativo o non normativo, ecco la cosa, oltre tutto assai difficile da precisarsi, che non sempre interessa l'impostazione del suo discorso e che pertanto egli può avere taciuta, distorta, o anche, in qualche altro caso, enfatizzata.

Veniamo, ciò premesso, alle proconsolese.

3. — Nei suoi libri *de officio proconsulis*, scritti a cavallo tra il secondo e il terzo secolo per fornire un prontuario di utili direttive ai governatori delle province senatorie¹¹, il giureconsulto Domizio Ulpiano parla inequivocamente di un senatoconsulto normativo sulle proconsolese emanato ai tempi di Tiberio, *Cotta et Messalla consulibus*, dunque precisamente nell'anno 20 dopo Cristo¹².

« Meglio che il proconsole si rechi in provincia senza farsi accompagnare dalla moglie: peraltro anche con la moglie può farlo, purché tenga presente che durante il consolato di Cotta e Messala il senato

¹⁰ Altre fonti cui fece ricorso, e a pari titolo, Tacito furono, oltre le storie pubblicate precedentemente (di cui peraltro si discute), le opere storiche ed erudite di Claudio, i discorsi dei *principes* e gli *Acta diurna populi Romani* (un notiziario, diffuso in tutto l'impero, sull'attività del governo centrale e sulle principali vicende di Roma e della famiglia imperiale): C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annali di Tacito*² (1963) 32.

¹¹ Sui libri *de officio proconsulis* (di Paolo, di Ulpiano, di Venuleio Saturnino) in generale e sui 10 libri *de officio proconsulis* di Ulpiano in particolare: A. DELL'ORO, I « libri de officio » nella giurisprudenza romana (1960) 107 ss., 117 ss. L'opera fu probabilmente composta durante il principato di Caracalla (chiamato « *imperator noster* »), comunque dopo la morte di Settimio Severo (denominato « *divus* »). Il riferimento esplicito all'*officium proconsulis* (dunque, al governo delle province senatorie) non volle implicare la irriperibilità dell'opera (e di ogni scritto dello stesso tipo) alle province imperiali, delle quali il *princeps* (che si avvaleva per ciascuna provincia dell'ausilio di un *legatus Augusti pro praetore*) era pur sempre governatore, sul piano formale, in nome della *respublica Romanorum*. Per la tradizione testuale dell'opera, v. F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960) 391 ss.

¹² A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano* (1952) 8: M. Valerius Messalla Messalinus, M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus.

esprese per l'avvenire l'avviso (*censuit futurum*) che, se le mogli di coloro che vanno ad esercitare uffici provinciali abbiano commesso un qualche delitto (*si quid uxores... deliquerint*), la resa dei conti (*ratio et vindicta*) sia chiesta a loro stessi»¹³. Così, in fedele traduzione, il testo riportato dai *Digesta*.

La prosa di Ulpiano (o del discepolo, o del « negro » che ha steso i *libri de officio proconsulis*)¹⁴ non è un modello di stile, né linguistico né tecnico-giuridico. Per esempio, insistendo nel parlare di funzionari che « *proficiscuntur* » e di mogli che accompagnano i funzionari che « *proficiscuntur* » (cioè, letteralmente, che « partono »), Ulpiano usa un termine improprio, perché il periodo preso in considerazione per gli illeciti compiuti dalle mogli è quello della permanenza in provincia, non il momento della partenza¹⁵. Ancora: mentre la precisazione che il senatoconsulto si riferiva soltanto agli illeciti commessi dalle mogli in provincia sarebbe stata indubbiamente utile, addirittura necessario sarebbe stato essere meno vaghi nella frase « *si quid uxores... deliquerint* ». « *Delictum* » e « *delinquere* » sono terminologie che i giuristi dell'età classica adoperavano preferibilmente, anche se non sempre, per gli illeciti sanzionati con pene dal diritto privato (ad esempio, per il furto o per il danneggiamento)¹⁶, non per gli illeciti sanzionati penal-

¹³ D. 1.16.4.1 (Ulp. 1 *de off. proc.*): *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur*. Il passo fa parte di un brano iniziale dell'opera dedicato all'*ingressus proconsulis*: DELL'ORO (nt. 11) 122 ss.

¹⁴ L'ipotesi del discepolo-redattore deve essere sempre presente quanto ai giuristi romani, i quali esercitavano la loro attività prevalentemente circondandosi di *auditores* e parlando agli stessi o davanti agli stessi. L'ipotesi del « negro », cioè del dipendente o del collaboratore incaricato (a pagamento o no) di sviluppare gli appunti dettati dal giurista, di riempire le lacune, eventualmente di estrarre da trattazioni più vaste *libri singulares* relativi ad argomenti più limitati, viene in mente per certi giureconsulti come Ulpiano o Paolo, i quali, pur essendo impegnatissimi nella vita pubblica, hanno lasciato una produzione straordinariamente copiosa e, specie Paolo, numerosissimi *libri singulares*. Naturalmente, non bisogna mai tralasciare, in materia, l'ipotesi alternativa dell'elaboratore o dell'epitomatore postclassico: GUARINO (nt. 3) 466.

¹⁵ D'accordo che è al momento della partenza che il proconsole deve decidere se lasciare la moglie a casa. Ma il *senatusconsultum* citato da Ulpiano era relativo alla fattispecie delle mogli che, partite o non partite per la provincia insieme col marito proconsole, in provincia erano comunque arrivate e rimaste.

¹⁶ Sul problema della distinzione tra *delictum* e *crimen*: A. GUARINO, *Diritto*

mente dal così detto diritto pubblico (quelli che oggi si dicono « reati »), che erano più propriamente denominati « *crimina* ». Gli illeciti previsti dal senatoconsulto erano davvero illeciti privati, o erano invece anche illeciti pubblici, o erano addirittura solo ed esclusivamente illeciti pubblici? L'incertezza è innegabile, ed è ulteriormente accresciuta dal ricorso alla locuzione esitabonda « *aliquid delinquere* », che più sopra ho cercato di rendere in italiano con la dizione « commettere un qualche delitto »¹⁷.

Ad interpretare il dettato di Ulpiano in termini non solo letterali e di stile, ma anche di logica generale e di logica giuridica (la quale ultima è un po' diversa dalla logica pura e semplice)¹⁸, il risultato più attendibile mi pare che debba essere questo. Dato che il senato si riferiva alle mogli dei governatori provinciali, se ed in quanto facessero compagnia ai mariti in provincia¹⁹, i delitti commessi dalle stesse dovevano essere in qualche modo collegati alla loro qualità di mogli dei governatori e dovevano consistere in attività illecite che esse compissero e potessero compiere approfittando di tale qualità. In teoria, o comunque in casi eccezionali, la moglie del governatore avrebbe anche potuto dare man forte al marito nel comandare un'azione militare o nell'ordinare una repressione sanguinosa²⁰, ma nella pratica dell'ordinaria amministrazione (o disamministrazione) le peculiari attitudini di

*privato romano*⁵ (1976) 865 s. e bibliografia ivi. Altri riferimenti in M. KASER, *Gaius und die Klassiker*, in *ZSS.* 70 (1953) 169 ss. nt. 153 e 155.

¹⁷ Precisa e corretta sembra invece la locuzione « *senatum... censuisse futurum* », la quale mette in evidenza che il senato, nell'occasione del 20 d.C., non esprime un giudizio circa una fattispecie passata, ma manifestò un avviso da valere essenzialmente per l'avvenire.

¹⁸ Cfr. A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1967) 568 ss.

¹⁹ Ulpiano non avrebbe altrimenti basato sul senatoconsulto il consiglio ai governatori di non recarsi in provincia con le mogli.

²⁰ Il caso eccezionale fu quello di Agrippina maggiore, moglie di C. Cesare Germanico, che nel 15 d.C., presso Castra Vetera (Fürstenberg-Düsseldorf?), essendosi diffusa la voce che i Germani di Arminio erano in procinto di invadere le Gallie, si oppose fermamente a che fosse distrutto il ponte sul Reno: *femina ingens animi, munia ducis per eos dies induit militibusque, ut quis inops aut saucius, vestem et fomenta dilargita est*. Vero è che l'episodio fu accertamente esagerato da Seiano per fomentare i rancori di Tiberio verso Germanico, ma è anche vero che un contemporaneo della serietà di Plinio il Vecchio addirittura narra, a quanto riferisce Tacito, che Agrippina si pose in capo al ponte, prodigando elogi e ringraziamenti alle legioni che rientravano, quasi passandole in rivista. Su tutto ciò: Tac. *ann.* 1.69.

una moglie erano quelle di aiutare il marito, o magari di surrogarlo (e persino a sua insaputa), nel depredare i poveri provinciali, rubando o rapinando le loro fortune e devastando i loro beni. I provinciali, essendo stranieri rispetto ai Romani, non potevano esercitare contro gli stessi le azioni da *furtum*, da *rapina*, da *damnum iniuria datum*, che spettavano solamente ai cittadini; per le malversazioni commesse in provincia dai governatori, essi avevano invece ottenuto da vario tempo la possibilità di rivalersi attraverso la procedura delle *quaestiones repetundarum*²¹.

Ma le mogli dei governatori (le mogli non *in manu mariti*, naturalmente) erano altra cosa dai loro mariti. Come oggi non esiste l'istituto giuridico della presidentessa, così allora non aveva rilevanza giuridica la proconsolle. Che fare per porre riparo agli abusi di certe volitive signore? Ecco spiegato il senatoconsulto, il quale addossa ai mariti proconsoli, a titolo di *crimen repetundarum*, le ruberie, altrimenti non punibili, compiute dalle mogli intraprendenti.

4. — Stabilito provvisoriamente questo punto di partenza, relativo al 20 dopo Cristo, andiamo avanti negli anni.

Al 21 dopo Cristo, essendo consoli lo stesso principe Tiberio e il figlio di lui e di Vipsania Agrippina, Druso (Druso minore), Tacito (il quale, è bene dirlo subito, del senatoconsulto normativo dell'anno precedente non ha assolutamente parlato) ascrive una memorabile seduta del senato²². Nel corso della discussione dedicata alla designazione dei proconsoli d'Asia e di Africa, l'autorevolissimo Aulo Cecina Severo prorompe in una violenta critica del male che possono fare le mogli a coloro che sono impegnati in campagne militari ed in azioni consimili fuori di Roma e, traendo ad esempio se stesso e la prassi seguita nel suo passato, sostiene che bisogna esplicitamente vietare ai magistrati

²¹ Le origini private del processo *de repetundis* (inteso alla restituzione di quanto estorto mediante concussione) sono messe in luce da W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *BAW.* 56 (1962) 61 s. e *passim*.

²² Cfr. *Tac. ann.* 3.32. Tiberio informò per lettera il senato che l'Africa era nuovamente sconvolta da una scorreria di Taefarinate, il disertore numida, il quale sin dal 17 aveva dato inizio ad una guerriglia antiromana che si sarebbe conclusa col suo suicidio soltanto nel 24. Il nome di M. Emilio Lepido come nuovo proconsole fu vivamente attaccato da Sesto Pompeo, ma difeso da altri, col risultato che Lepido non ottenne l'Africa, ma l'Asia, mentre per il proconsolato d'Africa si deliberò di affidarne la scelta del titolare a Tiberio.

di farsi accompagnare dalle mogli in provincia²³. La tesi, di cui qui non è il caso di esaminare le delicatissime implicazioni politiche²⁴, gli viene riguardosamente, ma fermamente contestata da Marco Valerio Messalla Messalino e nientemeno che dallo stesso Druso Cesare, il quale dopo la morte di Germanico, è l'erede presunto del principe. Finisce, dopo qualche rumore, che non se ne fa niente²⁵.

Non sono passati tre anni e nel senato si torna a parlare molto vivacemente di mogli. Consoli Lucio Visellio Varrone e Servio Cornelio Cetego, dunque nel 24 dopo Cristo, il senato è riunito per giudicare, con procedura *extra ordinem*, il console Caio Silio Aulo Cecina Largo e sua moglie Sosia Galla, accusati di illeciti commessi nel Basso Reno durante la campagna condotta nel 21 contro Floro e Sacroviro. Silio, comandante delle truppe romane, avrebbe lasciato più a lungo del necessario, complice la moglie, le briglie sul collo di Sacroviro, né avrebbe lesinato, questo va da sé, ogni possibile ruberia²⁶. Il *crimen maiestatis*, sopra tutto nella larga impostazione che esso va assumendo di « *impietas in principem* », è evidente sia per Silio che per Sosia Galla, o almeno è reso evidente, nel complesso di intrighi che caratterizzano i tempi, dagli ambienti interessati a dare un colpo, attraverso l'elimina-

²³ Cfr. Tac. *ann.* 3.33, spec. 3 e 4: « Non soltanto il sesso femminile è debole e non ha resistenza alle fatiche, ma, se lo si lascia fare, è crudele, ambizioso, avido di potere; le donne incedono tra i militi e se la fanno con i centurioni; una recentemente aveva presieduto agli esercizi delle coorti e alla sfilata delle legioni. Considerassero i senatori che ogni qualvolta i governatori venivano accusati di concussione il più delle contestazioni era per le loro mogli; ad esse si attaccavano immediatamente tutti i peggiori elementi della provincia, da loro partivano le iniziative delle transazioni » (ecc.).

²⁴ Sul punto, ampiamente, FANIZZA (nt. 2) 200 ss. L'allusione più immediata di Cecina è a Munazia Plancina, moglie di Cn. Calpurnio Pisone, legato di Siria nel 17 d.C., sulla cui invadenza cfr. *ann.* 2.55. Ma siccome il comportamento di Plancina nel 17-18 d.C. era stato chiaramente esemplato da quello di Agrippina, con cui Plancina intendeva rivaleggiare (cfr. *ann.* 2.43.4: *... et Plancinam haud dubie Augusta manu aemulatione muliebri Agrippinam insectandi*), l'allusione ultima e più sottile di Cecina andava ad Agrippina maggiore (*retro* nt. 20).

²⁵ Cfr. Tac. *ann.* 3.34. Germanico era morto di morbo misterioso nel 19 d.C.: *ann.* 2.82.

²⁶ Cfr. spec. Tac. *ann.* 4.19.4: « Le accuse riguardavano Sacroviro tenuto lungamente nell'ombra malgrado la certezza della guerra da parte sua, la vittoria macchiata per avidità e la moglie complice di questi misfatti. Non vi era dubbio che ambedue i coniugi fossero colpevoli di concussione, ma tutto fu rimesso ad un processo di *maiestas* e Silio prevenne la condanna imminente dandosi volontariamente la morte ».

zione di questi due comprimari, ad Agrippina ed al suo così detto « partito » contrario a Tiberio ed all'onnipotente Seiano²⁷. Ci sarebbero anche gli estremi del *crimen repetundarum*, ma a questo proposito Tacito, una volta tanto, è chiarissimo: tutta la partita fu giocata sul *crimen maiestatis*²⁸.

In tutto il resto dell'episodio relativo a Silio ed a sua moglie Tacito torna però, come è suo solito, ad essere, a dir poco, complesso. Silio, questo è sicuro, si sottrae alla probabilissima sentenza di condanna mediante il suicidio, ma il suicidio non può impedire che si disponga la puntuale restituzione alla cassa imperiale, al *fiscus Caesaris*, di tutti i beni pervenuti all'ingrato per virtù della liberalità dell'imperatore²⁹. Quanto a Sosia, che è rimasta ben viva, sembra che tutto il senato (o comunque la sua maggioranza) sia d'accordo nello spedirla in esilio, ma bisogna decidere il da farsi in ordine al suo patrimonio personale. E qui, se vogliamo tentare di capirci qualcosa, il meglio è di leggere tutti insieme il brano relativo di Tacito, suddividendolo in quattro parti³⁰.

a) *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat*. Dunque: Sosia viene mandata (*pellitur*) in esilio conformemente al parere (*sententia*) espresso dal senatore C. Asinio Gallo Salonino, il quale aveva anche sostenuto (*censuerat*) che solo una parte dei suoi beni fosse da assegnare all'*aerarium*, affinché la parte rimanente fosse lasciata ai figli di lei. In altri termini, il senato si sarebbe adeguato alla *sententia* di

²⁷ R. A. BAUMAN, « *Impietas in principem* » (1974) 113 ss.; D. HENNIG, *L. Aelius Seianus, Untersuchungen zur Regierung des Tiberius* (1975) 41 ss.

²⁸ V. *retro* nt. 26. Le ragioni per cui fu accantonata l'accusa di *repetundae* furono, chiaramente, due: in primo luogo, che, non essendosi fatto avanti nessun accusatore all'epoca dei fatti (21 d.C.), tanto meno vi erano accusatori disponibili all'epoca del processo (24 d.C.: cfr. Tac. *ann.* 4.20.1): in secondo luogo, che il processo contro Silio, vere o non vere che fossero le colpe di costui e della moglie, fu tutta una montatura politica mascherata da forme giuridiche (cfr. Tac. *ann.* 4.19.2: ... *proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere*).

²⁹ Tac. *ann.* 4.20.1: *Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit*. Non si trattava solo dei doni ricevuti dall'imperatore, ma dei guadagni che la *liberalitas* di costui aveva fatto fare a Silio: cosa che stava molto a cuore a quel singolare personaggio di Tiberio. Sulla *liberalitas principis*: H. KLOFT, « *Liberalitas principis* », *Herkunft und Bedeutung* (1970), con bibliografia.

³⁰ Tac. *ann.* 4.20.1 (= a), 2 (= b, c), 3 (= c), 4 (= d).

Asinio Gallo (invio in esilio di Sosia) e, a quanto pare, anche all'argomentazione che lo aveva portato a sostenere, a corredo del suo punto di vista, che il patrimonio di Sosia fosse da *publicare*, cioè da requisire a favore dell'*aerarium populi Romani*, sottraendone una quota, presumibilmente piuttosto piccola, da assegnare ai figli³¹.

b) *Contra M. Lepidus, quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit*. Dunque: Marco Emilio Lepido, andando in avviso contrario, sostenne doversi assegnare (*concessit*) un quarto del patrimonio di Sosia agli accusatori, essendo imposto imperativamente dalla legge, e ai figli di lei tutto il resto. In altri termini, Lepido avrebbe aderito alla proposta di condanna all'esilio, ma avrebbe contestato la tesi della *publicatio bonorum*, sostenendo che i beni di Sosia dovessero essere assegnati ai figli, dedotto il quarto che non si poteva fare a meno, per rispetto della legge, di mettere in mano ai delatori³².

c) *Hunc ego Lepidum temporibus illis gravem et sapientem virum fuisse comperior: nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit. neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium vigerit. unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi, ut cetera, ita principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consiliis liceatque inter abruptam contumaciam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis vacuum*. Dunque: consta a Tacito, per essersene appositamente informato (*comperior*), che questo Lepido fu a quei tempi uomo pacato e saggio, che molte cose volse al meglio staccandosi dalle decisioni spietate cui portava l'adulazione degli altri: il che induce a chiedersi se anche il favore o l'avversione dei principi dipendano, come tutto il resto, dal fato e dalla sorte di esser nati, oppure se una parte ne sia rimessa al nostro arbitrio, sí che ci sia consentito seguire senza vergogna o pericolo una

³¹ V. invece E. KÖSTERMANN, *Cornelius Tacitus, Annales* 2 (1965) 90, seguito da FANIZZA (nt. 2) 206, cui sembra che il parere vincente, quanto ai beni di Sosia, fu quello di Lepido.

³² V. *retro* nt. 31. Non vi è dubbio che il parere di Lepido è riferito in modo tale da poter sembrare addirittura una decisione (*concessit*), ma la formulazione piú organica della vera decisione del senato, presa nel suo complesso, è quella esposta nel periodo che precede. Si noti che, essendo ovvio («*secundum necessitudinem legis*») che gli accusatori ricevessero un quarto dei beni della condannata, il silenzio del primo periodo in proposito non equivale ad esclusione degli accusatori dai beni di Sosia. La questione era tra chi voleva lasciare ai figliuoli solo la metà del patrimonio e Lepido, che ai figliuoli proponeva di lasciar tutto ciò che non dovesse andare agli accusatori.

via intermedia tra la troppa spavalderia e il servilismo eccessivo. In altri termini, Tacito, palesemente colpito dall'atteggiamento di Lepido, interrompe bruscamente il racconto della seduta per chiedersi come mai un uomo della portata di Lepido abbia potuto sostenere una tesi così aliena dal « *summum ius* » formalistico caro a Tiberio, come quella che esclude la *publicatio* dei beni di Sosia, e risponde al quesito con considerazioni, convincenti o non convincenti che siano, che altro non possono dirsi se non « tacitiane »³³.

d) *At Messalinus Cotta haud minus claris maioribus, sed animo diversus, censuit cavendum senatus consulto, ut quamquam insones magistratus et culpae alienae nescii provincialibus uxorum criminibus proinde quam suis plecterentur.* Dunque: M. Aurelio Cotta Massimo Messalino, uomo di nobiltà non inferiore, ma di animo diverso da quello di Lepido, opponendosi a costui (*at*), sostenne che fosse da stabilirsi (*censuit cavendum*) per senatoconsulto che i magistrati, anche se personalmente incolpevoli e ignari della colpa della moglie, venissero puniti per i *crimina provincialia* delle loro mogli alla stessa stregua dei crimini da loro stessi compiuti. In altri termini, Messalino Cotta riporta la discussione alla temperie che intende darle Tiberio con la sua tesi radicale, secondo cui tutti quanti i *crimina* commessi in provincia dalle mogli dei governatori provinciali devono essere addossati, da un senatoconsulto normativo, ai mariti³⁴.

5. — Ora si dica, dopo questa attenta lettura di Tacito, se la tesi espressa da Messalino Cotta risulti, sia pure implicitamente, essere stata accolta dai suoi colleghi senatori ed essere stata tradotta realmente in un senatoconsulto.

La risposta, in termini di ragionevolezza, è no. Il parere di Messalino Cotta, indubbiamente fatto per piacere a Tiberio ed a Seiano, è nulla più che un argomento polemico nei confronti del parere di Le-

³³ Sul « *summum ius* » v. *retro* nt. 28 e Tac. *ann.* 4.19.3: « Con puntiglioso formalismo (*multa adseveratione*) dunque, quasi che contro Silio si procedesse a sensi di legge . . . , i senatori vengono riuniti, con l'accusato che tace o che, ove mai tentasse di difendersi, non potrebbe evitare di sapere all'ira di chi egli si esporrebbe ».

³⁴ Il contro-intervento di Messalino Cotta conferma che Lepido rimase solo nella sua opinione tollerante e non ebbe partita vinta. Su Messalino Cotta (da non confondere col fratello maggiore M. Valerio Messalla Messalino, che è il Valerio Messalino di Tac. *ann.* 3.34.2-5: v. *retro* nt. 4 e nt. 25): FANIZZA (nt. 2) 204. Si tratta di uno dei due consoli ordinari del 20 d.C.: v. *retro* nt. 12.

pido. A Lepido, che dice « non tocchiamo, nei limiti del possibile, il patrimonio dell'accusata », Messalino Cotta replica che bisogna prendersela anche con i mariti innocenti di certe imputate. Il senatoconsulto in materia non è da lui proposto, ma è solo vagheggiato. D'altronde, i senatoconsulti venivano emessi sulla base di una richiesta di magistrato che fosse posta all'ordine del giorno del consesso, mentre tutto ciò non risulta per nulla dal pur diffuso resoconto di Tacito³⁵.

Eppure, come ho accennato all'inizio di questa nota, gran parte della dottrina non riesce a liberarsi dalla convinzione che proprio e solo nel 24 dopo Cristo sia stato emesso un senatoconsulto contro le mogli dei governatori provinciali e aggiunge che il senatoconsulto riferito da Ulpiano all'anno 20 altro non è che quello stesso del 24³⁶.

Le ragioni principali che si portano a sostegno di questa teoria sono tre. In primo luogo, Tacito non parla del senatoconsulto del 20. In secondo luogo, sarebbe stato strano che Messalino Cotta avesse proposto nel 24 un senatoconsulto di contenuto identico o analogo a quello di quattro anni prima, oltre tutto senza neppure nominarlo. In terzo luogo, se è vero che i consoli del 20 dopo Cristo, citati da Ulpiano, furono proprio un Cotta e un Messalla, è pur vero che il proponente del senatoconsulto del 24 fu un Cotta Messalino. Deduzione: può darsi che Ulpiano abbia scritto, nel testo originale, « *senatum Cotta Messalino consulente censuisse* » e che un amanuense successivo, male interpretando le relative abbreviazioni, abbia trascritto « *senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse* »³⁷.

³⁵ Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3^{3.2} (rist. 1952) 953 ss. È appena il caso di aggiungere che Messalino Cotta, il quale non era magistrato in carica, non risulta aver presieduto la seduta del senato.

³⁶ Il primo spunto è in CUIACIO (nt. 1). Esso è stato sviluppato dallo stesso Cuiacio e da altri in un'ipotesi che può dirsi oggi corrente: v. E. VOLTERRA, *Una discussione del senato romano sotto Tiberio*, in *St. Grosso* 2 (1968) 9 nt. 9 e citazioni ivi, cui adde R.-J. POTHIER, *Le Pandette di Giustiniano* 1 (tr. ital. 1804) 104.

³⁷ La FANIZZA (nt. 2) 209 s., accoglie anch'essa questa ipotesi e la perfeziona rilevando che Ulpiano utilizzò i *libri de publicis iudiciis* e i *libri de officio proconsulis* di Saturnino (*retro* nt. 11) e che in queste opere di Saturnino i senatoconsulti vengono solitamente citati con l'indicazione della sola coppia consolare (cfr. *Sat. 2 de iud. publ.* D. 48.8.6), ma vi è anche un caso in cui non solo figura la coppia consolare dell'anno, ma figura altresì la persona del proponente: *Sat. 2 de iud. publ.* D. 48.2.12 pr.: *Hos accusare non licet: legatum imperatoris... ex sententia Lentuli dicta Sulla et Troione consulibus rell.* Potrebbe darsi, sembra concludere la Fanizza, che nel testo originario di Ulp. D. 1.16.4.2 figurasse qualcosa come « *senatum Cotta*

«Elementary, my dear Watson». Ma l'avrebbe poi veramente detto, a questo punto, il grande Sherlock Holmes? Non credo. Dopo aver acceso la pipa, caricata del pessimo tabacco di cui parla Conan Doyle, egli avrebbe riflettuto che Ulpiano difficilmente avrebbe fatto il nome del consulente (Cotta Messalino) senza fare anche il nome dei consoli in carica (Cotta e Messalla), anzi avrebbe tenuto presente che, nella seduta del 24 dopo Cristo, Cotta Messalino non era un «consulente», un magistrato in carica che si fosse rivolto per direttive al *senatus*, ma era un senatore proponente del provvedimento. Venuto meno il primo entusiasmo prodotto, quanto meno nel dottor Watson, dall'argomento numero tre (quello dell'equivoco dell'amanuense), Holmes si sarebbe chiesto se l'argomento numero uno (quello del silenzio di Tacito sul senatoconsulto del 20) avesse una qualche consistenza e, forse in base ai rilievi da me fatti in ordine al taglio delle storie di Tacito³⁸, ne avrebbe fortemente dubitato.

La vera difficoltà, egli avrebbe sentenziato, è costituita, se mai, dall'argomento numero due, quello della coincidenza tra il senatoconsulto del 20 e la proposta avanzata da Messalino Cotta nel 24.

6. — Giusto. Come mai Messalino Cotta avrebbe proposto nel 24 dopo Cristo un senatoconsulto di contenuto pressoché corrispondente (analogo, se non proprio identico) a quello, di cui egli tace, del 20 dopo Cristo?

La risposta, a mio avviso, è molto semplice. Mentre il senatoconsulto del 20, quello riferito da Ulpiano, non va oltre l'ipotesi della ruberia compiuta o promossa dalla moglie del governatore in provincia³⁹, la proposta di Messalino Cotta non si riduce a questa figura di illecito,

Messalino consulente Cethego et Varrone consulibus censuisse futurum» e che un amanuense, dopo aver fatto cadere «*Cethego et Varrone consulibus*» (o dopo che questa locuzione era caduta in una trascrizione precedente), abbia trasformato il «*Cotta Messalino consulente*» in «*Cotta et Messalla consulibus*». L'ipotesi è arguta, ma poco persuasiva perché presuppone un amanuense superficiale, ma dotto prosopografo che di un «*Cotta Messalino consulente*» non ha fatto un «*Cotta et Messalino consulibus*», ma, con rigorosa conoscenza delle coppie consolari di due o tre secoli prima, ha fatto un «*Cotta et Messalla consulibus*». D'altra parte, non direi che il provvedimento ricordato da Saturnino in D. 48.2.12 pr. fosse un senatoconsulto: il MOMMSEN (D. ed. maior. ahl.) ha convincemente emendato «*Lentuli*» in «*Lentulo*». Si noti infine che la coppia consolare di Cotta e Messalla viene citata puntualmente da Ulp. 8 de off. proc. in Coll. 8.7.2.

³⁸ Retro n. 2 e nt. 9.

tanto piú che non si tratta dell'ipotesi criminosa formante oggetto della seduta senatoria del 24⁴⁰. È di tutti i possibili *crimina provincialia* delle mogli, che Messalino Cotta si occupa e, tra questi egli si concentra sul crimine gravissimo di *maiestas*, che sulla scena della curia mostra come « donna dello schermo », per usare le parole di Dante, Sosia Galla, ma sullo sfondo fa intravedere come vera accusata Agrippina maggiore.

E si badi. Non è che Messalino Cotta, nello squarcio di Tacito che abbiamo letto, voglia realmente ottenere il senatoconsulto che chiede. Germanico è morto da tempo e la minaccia di far ricadere sul marito, che è morto, i crimini della moglie, Agrippina, è una minaccia che, in sé e per sé presa, evidentemente non ha senso. Il fatto è che l'anno prima, il 23 dopo Cristo, è scomparso d'improvviso, avvelenato da Seiano, anche Druso Cesare, l'erede presuntivo alla successione di Tiberio⁴¹, sí che Agrippina ha riacquistato parecchio terreno nella sua irriducibile ambizione di pervenire, attraverso la discendenza di Germanico, al monopolio del principato⁴². Reagendo alla eccessiva condiscendenza di Lepido in ordine a Sosia Galla, Messalino Cotta non solo ha confermato la posizione assunta tre anni prima dal fratello maggiore, Valerio Messalino, nella polemica con Aulo Cecina a proposito delle donne che sopraffanno i matiti governatori⁴³, ma ha trasparentemente accusato Agrippina di *maiestas* ed ha insieme contribuito a gettar ombra sulla memoria incomoda di Germanico. Sul piano politico, è quanto basta a lui, a Tiberio, eventualmente a Seiano, nel gioco fitto delle malevole allusioni e delle velate minacce che caratterizza quei tempi.

Direi, pertanto, che « ricostruire » il contenuto del senatoconsulto del 24, mettendo insieme quel che dice Ulpiano e quel che dice Tacito sia impresa tanto difficile quanto vana⁴⁴. Dal connubio tra i due racconti esce solo la fantasia di un senatoconsulto normativo che, molto probabilmente, non è mai esistito.

È esistito, ed è stato riconosciuto dai giuristi come normativo⁴⁵,

³⁹ Retro n. 3.

⁴⁰ Retro n. 4.

⁴¹ Cfr. Tac. *ann.* 4.8.1.

⁴² Da ultimo, sul punto: M. PISANI, *Seiano e gli amici di Germanico*, in *Quaderni di Storia* 5 (1977) 189 ss.

⁴³ Retro n. 4 e nt. 24 e 25.

⁴⁴ V. invece FANIZZA (nt. 2) 211 ss., la quale peraltro limita il riferimento del preteso senatoconsulto del 24 d.C. al solo *crimen repetundarum* (*crimen*, è bene ripeterlo, che nel processo senatorio di quell'anno non venne in discussione).

solo il senatoconsulto del 20 dopo Cristo, quello che addossa al marito proconsole la responsabilità, a titolo di *crimen repetundarum*, delle ruberie organizzate, piú o meno alle sue spalle, dalla moglie esorbitante. Sacrosanto senatoconsulto, del quale non sarebbe inopportuna una replica anche ai giorni nostri, cosí pieni non solo di proconsoli e affini, ma anche di coniugi, figli e familiari vari, tutti terribilmente invadenti, degli stessi⁴⁶.

⁴⁵ Per l'intervento dei giureconsulti (o comunque degli esperti in diritto) nel riconoscimento dei senatoconsulti normativi cfr. la costituzione di Severo e Caracalla riferita da CIL. 3 suppl. 2, 14203⁹ (corrispondente a IG. 12.5.132): *Videris nobis senatum consultum ignorare qui (sic) si cum peritis contuleris scies senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere.*

⁴⁶ Per qualche considerazione in proposito v. A. GUARINO, *La sindrome da covata*, in *Diritto e rovescio* (1973) 389 ss.